

## **Capo 3**

### **Scuola di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali**

#### **Art. 3.1**

Presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II è istituita la Scuola di Specializzazione in Scienza e tecnica delle piante officinali. La Scuola afferisce e ha sede presso la Facoltà di Farmacia.

Il conseguimento del Diploma di Specializzazione consente, nei vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di Specialista.

La scuola ha lo scopo di promuovere lo studio e la ricerca nel settore delle piante officinali, in relazione alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale e/o regionale riguardo a specialisti in erboristeria da inserire nelle strutture operanti sul territorio.

#### **Art. 3.2**

Il corso degli studi ha durata triennale e prevede almeno 1.000 ore di didattica complessiva.

#### **Art. 3.3**

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso viene fissato in base alle risorse umane e finanziarie, alle strutture ed attrezzature disponibili ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10.3.1982 n. 162.

Le modalità delle prove di ammissione sono stabilite dal Consiglio della Scuola.

Al funzionamento della Scuola provvede la Facoltà di Farmacia. I titolari degli insegnamenti possono essere proposti anche tra i professori di ruolo e ricercatori confermati di altre Facoltà, nei termini previsti dalla legislazione vigente.

#### **Art. 3.4**

Alla Scuola sono ammessi i laureati in: Chimica, Chimica Industriale, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Farmacia, Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Scienze Agrarie, Scienze Biologiche, Scienze Forestali, Scienze Naturali.

Sono altresì ammessi alla Scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso Università italiana e straniera, accettato dalle competenti Autorità italiane dal Consiglio della Scuola e dal Senato Accademico e che sia ritenuto equipollente anche limitatamente ai fini dell'iscrizione a detta Scuola.

#### Art. 3.5

Il Consiglio della Scuola determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi.

Il Consiglio determina, pertanto:

- gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici;
- la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

#### Art. 3.6

Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto dal precedente articolo 3.5, il Consiglio della Scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nel successivo articolo 3.7 alle quali dovranno essere dedicate almeno 1.000 ore di didattica per un minimo di 50 ore per ciascuna area.

Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

#### Art. 3.7

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali dovranno essere dedicate a norma del precedente art. 3.6 almeno 1000 ore sono le seguenti:

##### Area 1) Propedeutica

L'obiettivo è quello di fornire agli specializzandi le conoscenze delle piante officinali in rapporto all'ambiente, ai meccanismi genetici che le condizionano, all'attività fisiologica, alla lotta contro i parassiti vegetali, nonché le basi agronomiche e le tecniche specifiche di coltivazione delle più importanti specie officinali.

Settori scientifico-disciplinari  
E01D Ecologia vegetale  
G02A Agronomia e coltivazioni erbacee  
G04X Genetica agraria  
G06B Patologia vegetale.

##### Area 2) Teorico-sperimentale

L'obiettivo è quello di fornire agli specializzandi le conoscenze delle più importanti classi chimiche a cui appartengono i principi attivi di interesse farmacologico, le tecniche di estrazione e di purificazione di tali costituenti, la possibilità di considerare le piante officinali come integratori alimentari, nonché i meccanismi di azione delle droghe vegetali e dei loro costituenti, le loro attività e tossicità.

Settori scientifico-disciplinari  
C07X Chimica farmaceutica  
E07X Farmacologia  
E08X Biologia farmaceutica.

##### Area 3) Tecnico-applicativa

Con le discipline previste in questa area è intendimento fornire le conoscenze delle tecniche di preparazione dei prodotti erboristici e/o delle specialità contenenti i loro principi attivi allo stato puro, quelle

del mercato relativo alla produzione nazionale ed internazionale compreso il problema delle importazioni, nonché gli aspetti legislativi riguardanti la produzione e il commercio dei prodotti erboristici.

Settori scientifico-disciplinari  
C08X Farmaceutico tecnologico applicativo  
N05X Diritto dell'economia  
P02A Economia aziendale.

### Art. 3.8

All'inizio di ciascun corso gli Specializzandi dovranno concordare con il Consiglio della Scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal Consiglio della Scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il Consiglio della Scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla Specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

### Art. 3.9

L'Università, su proposta del Consiglio della Scuola, stabilisce convenzioni con Enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzione e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli Specializzandi ai sensi del D.P.R. dell'11.7.1980, n. 382 e del D.P.R. del 10.3.1982, n. 162.

E' consentito in parte l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate.